



Area Giovani e Lavoro
Servizio Politiche a Sostegno del Lavoro

Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento della fornitura in noleggio di licenze d'uso di applicazioni per la rilevazione presenze dei tirocinanti del progetto D.I.L.D

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE A SOSTEGNO DEL LAVORO

RENDE NOTO

che il Comune di Napoli – Area Giovani e Lavoro - Servizio Politiche a Sostegno del Lavoro – intende effettuare una esplorazione di mercato, non vincolante per l'Amministrazione Comunale, al fine di acquisire manifestazioni d'interesse da parte dei soggetti interessati alla fornitura in noleggio di licenze d'uso di applicazioni per la rilevazione presenze dei tirocinanti del progetto D.I.L.D

PREMESSA

Con Decreto Direttoriale n. 301 del 30/08/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato approvato il progetto denominato “*Disoccupati e Inoccupati di Lunga Durata Napoli*”, ideato da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. d'intesa con l'Assessorato alle Politiche Giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli; il suddetto progetto prevede, tra le attività programmate, la fornitura in noleggio di licenze d'uso di una applicazione per la rilevazione delle presenze in favore di tirocinanti del progetto D.I.L.D.

In particolare, si rende necessario procedere all'affidamento della fornitura in noleggio di licenze d'uso di una applicazione per la rilevazione delle presenze conformi alle prescrizioni tecniche specificate negli articoli del Capitolato, in favore di n. 1.236 tirocinanti partecipanti al progetto.

Pertanto, è intenzione dell'Amministrazione Comunale acquisire manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati alla fornitura in noleggio di licenze d'uso di applicazioni per la rilevazione presenze dei tirocinanti del progetto D.I.L.D

Il servizio potrà essere affidato direttamente, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023. La presente indagine si svolgerà attraverso la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo internet:

https://acquistitelematici.comune.napoli.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

Per partecipare alla presente indagine di mercato, l'operatore economico in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso dovrà registrarsi alla predetta piattaforma seguendo le istruzioni ivi indicate.

L'Avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un'offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare il servizio. L'indagine non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo questa Amministrazione Aggiudicatrice che si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito a successive procedure di affidamento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per gli operatori economici partecipanti per un periodo di massimo 60 giorni, mentre non saranno in alcun modo impegnative per l'Amministrazione Aggiudicatrice per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all'affidamento della fornitura di cui all'oggetto.

ART. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

L'Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Napoli, con sede in Napoli, Piazza Municipio, nella persona del Dirigente *pro tempore* del Servizio Politiche a Sostegno del Lavoro.

E-mail di contatto: sostegno.occupazione@comune.napoli.it ;

Pec: sostegno.occupazione@pec.comune.napoli.it ;

Telefono 081 7957790.

Il Responsabile di progetto è la dott.ssa Maria De Simone – Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio Politiche a Sostegno del Lavoro, E-mail di contatto: sostegno.occupazione@comune.napoli.it.

Il servizio si svolgerà nell'ambito del territorio della Città di Napoli, presso strutture indicate dall'Amministrazione Comunale, come offerte dall'affidatario. Il codice NUTS è ITF33.

Il servizio in virtù dell'importo e delle condizioni di esecuzione, non presenta carattere transfrontaliero.

ART. 2 – OGGETTO DELL'AVVISO

Il presente Avviso Pubblico ha per oggetto la disciplina delle condizioni della fornitura in noleggio di licenze d'uso di una applicazione per la rilevazione delle presenze, in favore di un numero presunto di 1.236 tirocinanti partecipanti al progetto D.I.L.D.

La fornitura richiesta comprende la messa a disposizione, l'attivazione, la configurazione, l'assistenza e la manutenzione di:

1. una Applicazione mobile (App) dedicata agli utilizzatori;
2. un Portale web riservato all'Amministrazione del Comune di Napoli.

Il sistema dovrà essere ospitato su infrastruttura *cloud* dotato di certificazione ACN, rilasciata dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, pienamente funzionante e accessibile via Internet tramite protocolli sicuri, garantendo continuità operativa per tutta la durata contrattuale prevista per consentire ai tirocinanti di completare i 12 mesi di tirocini. Tutte le funzionalità dovranno essere rese disponibili nella versione attualmente sviluppata senza alcun limite di utilizzo. L'attivazione della fornitura dovrà essere immediata.

1) Applicazione mobile per gli utilizzatori (App)

L'App dovrà consentire agli utenti, tramite credenziali personali, di:

- effettuare timbrature di inizio e fine attività, anche in assenza temporanea di connessione (*offline*);
- registrare contestualmente la posizione geografica (GPS);
- associare la timbratura al luogo di lavoro;
- compilare schede di lavorazione corredate da:
 - testo descrittivo;
 - uno o più allegati fotografici;
- consultare calendario, storico servizi e totale delle ore prestate;
- ricevere notifiche/push, incluse quelle di promemoria della timbratura;
- inviare richieste di permessi, ferie e malattia e comunicare eventuali indisponibilità;
- visualizzare ed eseguire attività programmate su base giornaliera, settimanale o mensile;
- operare all'interno di gruppi con gestione di turni, gruppi aggiuntivi, utenti amministratori da App, documenti, sondaggi e *checklist* di *audit*;

Le timbrature e i dati generati dagli utenti devono essere trasmessi in maniera automatica e sicura ai server del fornitore, con cifratura HTTPS e certificato SSL.

2) Portale web per l'Amministrazione

Il Portale dovrà consentire:

- gestione complessiva della fornitura mediante *dashboard* amministrativa;
- consultazione e reportistica *online* dei dati raccolti;
- esportazione dei dati in formato foglio di calcolo e PDF;

- visualizzazione delle attività su mappa georeferenziata, sulla base delle coordinate GPS rilevate;
- gestione dei lavori programmati e pianificazione delle attività (giornaliera/settimanale/mensile);
- gestione delle richieste di permessi, ferie e malattia, con tracciamento e storico modifiche;
- consultazione delle schede attività con foto allegate;
- consultazione delle statistiche di servizio e dei log delle operazioni (audit trail).

3) Sincronizzazione quotidiana verso cloud dell'Amministrazione

Il sistema dovrà :

- eseguire quotidianamente la sincronizzazione dei dati di presenze e attività verso un file condiviso nello spazio *cloud* messo a disposizione dell'Amministrazione comunale;
- garantire che il file contenga i link ai PDF delle schede attività generate dagli operatori;
- assicurare la coerenza dei dati tra Portale e file sincronizzato (marcatura temporale).

4) Rendicontazione mensile (entro il giorno 3)

Entro il giorno 3 di ogni mese, il fornitore dovrà aggiornare il foglio di rendicontazione mensile (predisposto e condiviso dall'Amministrazione), contenente almeno:

- ore prestate nel mese;
- ore prestate in totale (cumulativo);
- giornate di permesso nel mese;
- giornate di permesso totali;
- riepilogo settimanale delle attività totali.

5) Sicurezza, conformità e assistenza

La fornitura deve garantire:

- accesso sicuro tramite protocollo HTTPS con certificato SSL valido;
- piena conformità a GDPR e normativa privacy vigente;
- backup regolari e meccanismi di ripristino garantiti dal fornitore;
- tracciabilità delle operazioni tramite storico modifiche (audit log);
- canali di assistenza tramite chat, e-mail e telefono;
- aggiornamenti dell'App e del Portale per tutta la durata del contratto.

Le principali prestazioni oggetto dell'appalto sono riconducibili al CPV: 48771000-3: Pacchetti software generali.

L'Amministrazione si riserva di non espletare l'affidamento, qualora sopravvengano cause di forza maggiore senza che l'affidatario possa vantare diritti e/o aspettative.

Art. 3 - OBBLIGHI DEL L'AFFIDATARIO

L'impresa aggiudicataria garantisce mediante organizzazione e personale propri l'esecuzione

della fornitura oggetto d'appalto e di tutte le prestazioni nel pieno rispetto della normativa vigente, delle previsioni, degli obblighi e delle prescrizioni di cui al presente Avviso e conformemente all'organizzazione prevista dal progetto presentato in sede di gara, assumendone a proprio carico tutti i costi e le responsabilità.

La fornitura comprende la messa a disposizione, attivazione, configurazione, assistenza e manutenzione di un'applicazione mobile (App) dedicata agli utilizzatori, erogata mediante un sistema ospitato su infrastruttura cloud, resa disponibile alla Stazione Appaltante e dotata di certificazione ACN rilasciata dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

L'impresa aggiudicataria garantisce la qualità e l'efficacia delle licenze fornite e la corretta esecuzione della fornitura e della qualità delle relative prestazioni ed è pertanto tenuto a dotarsi di un adeguato sistema di autocontrollo e di idonei strumenti di valutazione per la verifica della qualità e degli esiti dell'attività svolta.

Il personale impiegato dall'aggiudicatario deve essere in possesso dei titoli e delle qualifiche professionali idonee per lo svolgimento delle prestazioni oggetto d'appalto. L'aggiudicatario è tenuto a fornire alla stazione appaltante, entro 15 giorni dalla aggiudicazione, a seguito di specifica richiesta, i nominativi e i curricula del personale impiegato nell'espletamento delle attività, allegando i titoli di studio e i certificati di servizio dettagliati al fine di accertare il possesso dei requisiti previsti. In caso di mancato riscontro nei termini indicati si procederà all'avvio del procedimento per la revoca dell'aggiudicazione. Andrà tempestivamente trasmesso alla stessa stazione appaltante ogni successivo aggiornamento.

Sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri ed obblighi in materia di tutela dei lavoratori:

1. l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi, dal CCNL e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di tutte le altre disposizioni in vigore relative alle ferie, all'indennità di licenziamento, al fondo integrazione salario e di tutte le altre esistenti che potranno intervenire in corso di appalto;
2. la corresponsione di paghe e conseguenti indennità e assegni familiari, le indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelli del contratto collettivo nazionale di lavoro adottato;
3. il rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro e successive modificazioni e integrazioni.

Il personale impiegato nello svolgimento della fornitura opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'impresa aggiudicataria e lo svolgimento della fornitura oggetto d'appalto non implica l'instaurarsi di alcun rapporto di lavoro, di nessuna natura o genere, tra l'amministrazione appaltante e il personale dipendente dalla stessa impresa aggiudicataria, che solleva l'Ente appaltante da qualsiasi pretesa possa essere avanzata.

L'aggiudicatario è tenuto ad adottare specifiche misure dirette a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, nonché l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla stazione appaltante oppure di un altro CCNL che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'aggiudicatario dovrà, altresì, garantire il pieno rispetto e l'espletamento di ogni adempimento previsto D.lgs n.81/2008 e s.m.i in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le disposizioni inerenti il trattamento retributivo contributivo, previdenziale ed assicurativo del personale dipendente dall'impresa aggiudicataria di cui al presente Capitolato si applicano anche in caso di rinnovo e/o modifiche contrattuali intervenute nel periodo di durata dell'appalto senza che queste comportino oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione appaltante.

L'aggiudicatario è tenuto a formare e aggiornare il personale impiegato nell'esecuzione della fornitura.

A richiesta della stazione appaltante l'aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione comprovante il rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

L'appaltatore e il personale da questi impiegato nello svolgimento della fornitura sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di privacy nonché a mantenere la riservatezza e il segreto d'ufficio su ogni fatto o circostanza riguardante l'utenza ospitata di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento della stessa fornitura oggetto d'appalto.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'immediata sostituzione degli operatori che risultassero inidonei e/o si rendessero responsabili di comportamenti illeciti o comunque inadeguati all'espletamento della fornitura.

In caso di sciopero e per qualsiasi altra causa che impedisca il regolare espletamento della fornitura, l'appaltatore è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione all'utenza e alla stazione appaltante.

ART. 4 - LOTTO UNICO

La stazione appaltante precisa che l'affidamento della fornitura sarà aggiudicato in unico lotto per l'omogeneità delle prestazioni oggetto della fornitura, che richiedono una fruizione coordinata delle attività in cui si articola l'appalto, per garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale della fornitura e al fine di conseguire economie di mercato trattandosi di prestazioni uguali.

Nel sistema degli appalti pubblici, il "lotto di gara" identifica una specifica parte dell'oggetto dell'appalto la cui realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti (Cons. Stato, sez. II, 7 novembre 2007, n. 2803). La scelta di frazionare gli appalti, mediante una suddivisione in lotti di gara, è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, che deve operare una corretta pianificazione degli interventi e valutare se le "parti" di un intervento, singolarmente considerate, possiedono un'autonoma funzionalità ed utilità correlata all'interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione della fornitura complessiva.

La suddivisione dell'appalto in lotti di gara, secondo il parere della stazione appaltante, presuppone almeno tre condizioni di legittimità: a) la natura funzionale del lotto, come sopra specificato; b) la possibilità tecnica di realizzazione; c) la convenienza economica per la stazione appaltante.

La stazione appaltante ritiene che, per l'appalto in questione, non sussistono le condizioni

di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Infatti il progetto indicato in oggetto si articola in fasi prestazionali consequenziali e coordinate che non possiedono una autonoma funzionalità e, quindi, non possono, a parere della stazione appaltante, essere scorporate. Non sussiste, pertanto, la possibilità tecnica di realizzazione del frazionamento dell'appalto. Anche sotto il profilo della convenienza economica la stazione appaltante ritiene non economico il frazionamento dell'appalto in quanto, ove anche fosse tecnicamente possibile, tale frazionamento richiederebbe, quanto meno, una duplicazione delle procedure di controllo sulla corretta esecuzione delle fasi prestazionali della fornitura.

La stazione appaltante, infine, ritiene che l'affidamento della fornitura in oggetto in un unico lotto possa ritenersi comunque adeguato alle prescrizioni di cui al vigente Codice dei Contratti Pubblici e che tale scelta non risulta, in ogni caso, sempre a parere della stazione appaltante, preclusiva della partecipazione di micro, piccole e medie imprese, come individuate dal precitato Codice.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL COMUNE DI NAPOLI

Il Comune provvederà :

- all'esercizio delle funzioni di controllo sull'osservanza degli obblighi previsti a carico dell'eventuale soggetto affidatario a livello quantitativo e qualitativo;
- alla verifica finale del servizio in termini di processo e di esito;
- Il Responsabile del Procedimento coordinerà le attività oggetto del presente appalto. In ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo il RUP espletterà i controlli volti a verificare il pieno rispetto di quanto contenuto nel presente Avviso che diventerà Foglio patti e condizioni e la corretta esecuzione delle prestazioni richieste.

ART. 6 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'Ente si riserva di procedere all'affidamento diretto, secondo le disposizioni di cui all'art. 50 co. 1 lett. b) D. Lgs.36/2023 ss.mm.ii..

L'importo stimato per la fornitura in oggetto, che potrebbe essere posto a base di una successiva Trattativa diretta MEPA è pari ad € **37.480,00** oltre IVA come per legge. L'importo indicato comprende i costi della manodopera che l'Amministrazione Aggiudicatrice ha stimato pari ad € **10.661,28**. Detti costi della manodopera sono definiti, sulla base della tipologia di attività e del monte ore di attività che saranno realizzate dal personale impiegato, in riferimento alle tabelle ministeriali indicanti il costo medio orario del lavoro considerate secondo le retribuzioni vigenti per effetto del **CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi**.

Non sussistono oneri per la sicurezza da interferenze.

L'appalto è finanziato con risorse a carico del bilancio comunale.

Il suddetto importo ha carattere meramente indicativo e non vincolante per la stazione appaltante, essendo correlato a un fabbisogno stimato e suscettibile di variazioni in aumento o in diminuzione in relazione al numero effettivo di utenze attivate, anche in considerazione dello scorrimento della graduatoria e di eventuali rinunce.

Il contratto è da intendersi a misura, pertanto il corrispettivo sarà riconosciuto esclusivamente per le utenze effettivamente attivate nei dodici mesi di vigenza del rapporto contrattuale e debitamente rendicontate secondo le modalità stabilite dalla stazione appaltante. Pertanto, il rapporto contrattuale si svolgerà in parte nell'annualità 2026, essendo prevista la data presunta di avvio della gran parte dei tirocini a maggio 2026 e proseguirà nell'annualità 2027 per consentire ai tirocinanti DILD di completare i dodici mesi di tirocinio previsti da progetto. Fermo restando che l'appaltatore sarà remunerato solo per le utenze effettivamente attivate anche se inferiori ad 1236.

Ne consegue che:

- l'importo contrattuale potrà risultare inferiore rispetto all'importo massimo stimato, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretese di alcun genere, né richieste risarcitorie o indennizzi per mancato utile;
- per le motivazioni suesposte la stazione appaltante non garantisce il raggiungimento dell'importo complessivo posto a base di gara.

L'operatore economico, con la partecipazione alla procedura, accetta espressamente la natura aleatoria del contratto, connessa alla variabilità del numero dei tirocinanti, rinunciando sin d'ora a qualsiasi pretesa connessa al mancato raggiungimento dell'importo stimato.

Resta inteso che eventuali prestazioni non espressamente autorizzate e non risultanti dalla rendicontazione validata dalla stazione appaltante non saranno riconosciute ai fini del pagamento.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera - che la stazione appaltante ha stimato complessivamente in € 10.661,28 - definiti, sulla base della tipologia di attività e del monte ore di attività che saranno realizzate dal personale impiegato, in riferimento alle tabelle ministeriali indicanti il costo medio orario del lavoro considerate secondo le retribuzioni vigenti per effetto del **CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (codice CNEL H011)**. I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

Conformemente al parere MIT n. 2154/2023, l'importo dei costi della manodopera non è incorporato dalla base d'asta. L'operatore economico dovrà indicare in offerta il proprio costo della manodopera. Se l'operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 del Codice.

L'operatore economico potrà indicare un diverso CCNL purché garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché le prestazioni

oggetto del presente appalto non saranno erogate all'interno di strutture comunali e, pertanto, non si registrano rischi da interferenza e non è stato redatto il DUVRI.

L'eventuale affidatario della successiva Trattativa diretta MEPA sarà tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) come sopra riportato, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

I costi della manodopera sono stimati in via presuntiva e vengono calcolati in forza delle tabelle di retribuzione allegate al CCNL di riferimento, al netto IVA come meglio precisato nella tabella descrittiva di seguito riportata:

Figura professionale impiegata per l'espletamento della fornitura	Costo medio orario	n. ore lavorate in dodici mesi	Importo totale
Coordinatore Quadro	- € 29,62/h	96h (8 ore /mese)	€ 2.843,52
Impiegato II^ livello	€ 21,96/h	356h (24 ore/mese)	€ 7.817,76
TOTALE ANNUO			€ 10.661,28
Totale mensile			€ 888,44
Incidenza costo manodopera su ciascuna utenza attivata (€ 888,44 MENSILI/1236 utenze)			€ 0,72

Gli operatori economici, ai sensi dell'art. 11 co. 3 del Codice degli appalti, D. Lgs 36/2023 (d'ora in avanti Codice), dovranno indicare il differente contratto collettivo da essi applicato, purché il medesimo garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato. Ai sensi del comma 5 del predetto art. 11 le medesime tutele normative ed economiche sono garantite ai lavoratori in subappalto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 co. 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., l'O. E. proponente dovrà indicare una stima dei costi necessari alla realizzazione del progetto, che potrebbe essere oggetto di successiva Trattativa Diretta e che non dovrà superare l'importo di stimato € **37.480,00** oltre IVA come per legge. Nell'ambito della presente procedura non è stata prevista la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii per l'assenza di rischi da interferenze, fermo restando l'obbligo dell'operatore economico di rispettare la normativa di cui al suddetto decreto legislativo. I costi della sicurezza per rischio da interferenza, quindi, si assumono pari a € 0,00.

ART. 7 – COSTO DEL LAVORO

Il nuovo Codice prevede che: *“Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”*. A tale riguardo si evidenzia che il concorrente può fare riferimento alle Tabelle Ministeriali aggiornate in relazione al contratto collettivo del settore merceologico pertinente. Nello specifico, il piano economico in fase di presentazione del progetto, deve indicare solo il valore complessivo dei costi della manodopera relativi alle attività di cui alla presente procedura; successivamente, a seguito di eventuale trattativa diretta l’operatore economico dovrà specificare in maniera puntuale i seguenti elementi che compongono il *“costo della manodopera”* del personale impiegato nell’esecuzione del contratto in oggetto: a) le qualifiche e i livelli di inquadramento professionale, b) le relative retribuzioni medie e i *“costi medi”*; c) le giornate annue medie lavorative; d) gli eventuali costi indiretti della manodopera (ad esempio, oneri dovuti a formazione, buoni pasto ecc.); e) le eventuali stime relative all’incremento del costo del lavoro nell’arco dell’esecuzione della commessa.

L’operatore economico dovrà pertanto indicare i propri costi del lavoro e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’Amministrazione Aggiudicatrice, con riguardo specifico ai costi del lavoro, procederà, in caso di trattativa diretta, a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice, non procedendo all’affidamento nel caso di omessa indicazione, nell’offerta economica, del costo del lavoro.

ART. 8 – COSTI DELLA SICUREZZA DELL’O.E.

Il piano economico in fase di presentazione del progetto, deve indicare solo il valore complessivo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I costi della sicurezza propri dell’operatore economico dovranno essere meglio specificati in fase di TD nella propria offerta economica con l’attestazione del legale rappresentante che i costi sostenuti per la sicurezza aziendale sono ritenuti congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche della fornitura oggetto di gara.

Si intendono per *“costi della sicurezza propri dell’operatore economico”* i costi della sicurezza c.d. *“propri”* o *“specifici”* o *“aziendali”* che l’offerente dovrà sostenere per il complessivo svolgimento della fornitura, al fine di garantire le prestazioni contrattuali appaltate e i costi per la manodopera. Tra tali costi rientrano quelli sostenuti dall’operatore economico, a mero titolo di esempio, per le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi; formazione, informazione e addestramento del personale;

sorveglianza sanitaria nell'ambito delle attività dell'operatore economico; gestione delle emergenze; DVR; altri costi previsti dalla vigente normativa.

L'entità di tali costi è liberamente determinata dall'operatore economico, non è censurabile da parte della stazione appaltante e non influisce perciò, sull'aggiudicazione e sull'offerta stessa se non in fase di eventuale giustificazione in contraddittorio prevista in caso di anomalia dell'offerta.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ART. 9 – SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, del Codice, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla procedura in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e

soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 10 – REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al paragrafo 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al paragrafo 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

10.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non

definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96, comma 6, del Codice, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

10.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

L'assenza delle suddette cause di esclusione è oggetto di apposite dichiarazioni da fornire nel modello DGUE.

ART. 11 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei punti seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

ART. 11.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) Requisito richiesto per la partecipazione: Iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA della provincia in cui l'operatore economico ha sede, per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, fatto salvo che si tratti di operatore economico non tenuto a tale obbligo.

In caso di enti per i quali non vi è l'obbligo di iscrizione alla CCIAA, va presentata la dichiarazione del legale rappresentante, con le formalità di cui all'art. 38 del DPR 445/00 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005, relativa alla ragione sociale ed alla natura giuridica dell'organizzazione concorrente, indicando gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del decreto di riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento idoneo a individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l'oggetto sociale suindicato.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;

b) certificazione ISO 27001:2022 - Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI/ISMS) a garanzia della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati aziendali attraverso la gestione dei rischi, migliorando la protezione da minacce informatiche e assicurando la conformità normativa.

Per la comprova dei requisiti di cui ai punti a) e b) , la stazione appaltante può acquisire d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, nell'apposita sezione del DGUE, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

L'assenza dei suddetti requisiti è causa di esclusione dalla presente procedura.

Tutti i requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della proposta. Il soggetto proponente è tenuto a rilasciare una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (All. 2 Modello DSAN Requisiti) concernente il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità, conformemente alla modulistica allegata al presente avviso. Nel caso in cui il soggetto proponente sia un'aggregazione di differenti enti, tutti i partner sono tenuti a rilasciare una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio concernente il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità.

Nell'istanza di partecipazione, redatta secondo il format all'uopo predisposto (All. 1 Modello Istanza), i soggetti interessati, in persona del/lla Legale Rappresentante, dovranno dichiarare:

1. di aver preso conoscenza dell'oggetto dell'Avviso Pubblico e di essere in condizioni di effettuare il servizio in conformità alle caratteristiche richieste;
2. di avere preso visione dell'avviso e di accettare tutte le condizioni in esso contenute;
3. i nominativi del legale rappresentante, associati, dipendenti con poteri decisionali nel presente procedimento, ai fini del monitoraggio relativo al conflitto di interesse;
4. di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di Legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 01/08/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8;
5. di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento, adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 69 del 01/03/2024, che dispone l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza di tale obbligo;
6. attestare, ai sensi del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione Comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione Comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e impegnarsi altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevoli delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
7. di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
8. di contenere il turn over degli operatori e comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dell'equipe;
9. di assicurare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, il personale dipendente o incaricato, i volontari (ex Legge 266/1991 e/o 383/00), nonché le persone destinatarie delle attività oggetto del presente bando, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando il Comune da ogni responsabilità correlata a tali eventi;
10. di conoscere e di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13/08/2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui alla L. n. 217/2010 di conversione del D.L. 12/11/2010 n. 187 e che, in caso di aggiudicazione, assolverà a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle norme sopracitate;
11. il consenso al trattamento dei dati in ottemperanza della normativa vigente.

L'Amministrazione, nella fase istruttoria, si riserva di effettuare idonei controlli, ai sensi

dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità dell'auto dichiarazione e, qualora venisse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, saranno adottati i provvedimenti di legge.

ART. 11.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.

Art. 11.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione nel triennio antecedente all'invio della lettera di invito (2023, 2024, 2025) di una o più attività analoghe a quella oggetto della presente procedura, eseguite in favore di Enti Pubblici e/o privati, per un importo non inferiore a quello previsto come base d'asta.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- a) certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- b) contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- c) attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- d) contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Art. 11.4 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f) g) e h) del Codice, devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei

Requisiti di idoneità professionale:

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) Il *possesso dei requisiti previsti di cui alle lettere b) e c)* devono essere possedute:

- dalla mandataria e da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, laddove tutti i soggetti del RTI trattino i dati. Viceversa potranno essere posseduti unicamente dalla mandataria, laddove i dati siano trattati unicamente dalla medesima;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.2 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

11.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

b) Il *possesso dei requisiti previsti di cui alle lettere a) e b) devono essere* posseduti dal consorziato esecutore.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione

ART. 12 - AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6.2 (capacità tecnico-professionale)/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la

partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Ai sensi dell'art. 104 co. 3 del Codice il concorrente può avvalersi di un ausiliario in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla presente procedura purchè i lavori o i servizi siano eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

L'ausiliario deve:

- i. possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- ii. possedere i requisiti i di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- iii. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del

termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 13 - SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

A tal fine, il concorrente dovrà espressamente dichiarare, nella sezione specifica del DGUE, la volontà di farvi ricorso e indicare le parti che intende subappaltare. In mancanza di tale espressa volontà il ricorso al subappalto non può essere ammesso.

Ai sensi dell'art.119, comma 6 del Codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo dello stesso comma 6.

ART. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ad oggetto "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", il legale rappresentante dell'impresa concorrente deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010.

Nella dichiarazione il legale rappresentante dell'impresa concorrente deve impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto:

- a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
- b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
- c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto della presente procedura, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- d) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia l'Amministrazione

Aggiudicatrice che la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il legale rappresentante dell'impresa concorrente deve dichiarare, inoltre, di essere consapevole che ai fini di verificare l'applicazione della norma, l'Amministrazione Aggiudicatrice potrà richiedere all'appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c). Il legale rappresentante dell'impresa concorrente si impegna a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati dal Responsabile Unico del Procedimento.

Il legale rappresentante dell'impresa concorrente dichiara, infine, di essere a conoscenza che l'Amministrazione Aggiudicatrice potrà risolvere eventuali contratti stipulati a seguito di trattativa diretta successiva alla presente procedura in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione prevista dal presente articolo, il concorrente è escluso dalla procedura.

ART. 15 – ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure, così come di non dare seguito al presente Avviso. La S.A. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla S.A.

ART. 16 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le domande di partecipazione presentate attraverso la piattaforma meglio indicata di seguito.

Non saranno ritenute valide e non saranno quindi ammesse le istanze presentate in forma cartacea, a mezzo PEC o con qualsivoglia altra modalità di presentazione. L'invio delle istanze attraverso modalità diverse da quella sopra indicata comporterà l'esclusione dalla partecipazione alla selezione.

Per la registrazione e la partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso occorre:

- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) valida e funzionante;
- disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e la dichiarazione sui requisiti morali e speciali o presentare firma autenticata.

Il Comune di Napoli utilizza, per l'espletamento della presente procedura, la piattaforma di e-procurement denominata "piattaforma". Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:

- a) collegarsi all'indirizzo web specifico previsto per la presente procedura: https://acquistitelematici.comune.napoli.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;
- b) prendere visione delle istruzioni per partecipare alla procedura telematica fornite nella "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" e nella "Guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori", scaricabili al seguente link: https://acquistitelematici.comune.napoli.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=PUUPA2ITIFVSDJN9Y4BDGFRE6W09TJN0;
- c) registrarsi sulla piattaforma telematica, attivando la funzione "registrati" presente nella sezione AREA RISERVATA;
- d) accedere alla sezione AREA RISERVATA con le credenziali ottenute in fase di registrazione al portale di cui al punto precedente.

Il plico telematico per l'ammissione alla presente procedura di selezione pubblica dovrà pervenire mediante l'utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile dal sito: https://acquistitelematici.comune.napoli.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp **entro non oltre le ore 10:00 del giorno 29 / 04 / 2026**. Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell'istanza.

Della data e dell'ora di arrivo dell'istanza fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del partecipante. Si invitano, pertanto, i partecipanti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare l'incompleta e – quindi – la mancata trasmissione dell'istanza entro il termine previsto.

La presentazione della domanda di ammissione equivale all'accettazione incondizionata delle disposizioni contenute nel presente Avviso e, debitamente sottoscritta, avrà valore di dichiarazione ai sensi del D.P.R.n. 445/2000 e ss.mm.ii..

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- **"Busta di prequalifica"**–Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E PROPOSTA PROGETTUALE

Nel plico telematico denominato "Busta di prequalifica" va inserita:

- a) il modello di istanza (All.1 Modello Istanza) compilato e sottoscritto
- b) copia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in corso di validità;
- c) copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo (solo in caso di Associazioni ovvero di Enti non iscritti al Registro Imprese);
- d) la/le Dichiarazione/i di possesso dei requisiti previsti (All.2 Modello DSAN Requisiti);

- e) la proposta progettuale predisposta (All.3 Format Progetto), corredata dai curricula vitae (CV) in formato europeo di tutte le professionalità impiegate debitamente datati e sottoscritti e del piano economico proposto per la realizzazione delle attività di progetto.
- f) il Patto di Integrità del Comune di Napoli (All.4 Patto Integrità);
- g) Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari; (All. 5);
- h) Programma 100; (All. 6).
- i) Dichiarazione assenza cause di esclusione (All 7).

Nel caso di partecipazione in forma associata, il modello di domanda (All.1 Modello Istanza) dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo. Tale istanza di partecipazione dovrà, inoltre, contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento, indicando il soggetto designato come capofila.

La domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale in alternativa potrà essere sottoscritta con firma autografa del/i partecipante/i e scansione della documentazione (compresa la scansione di un valido documento d'identità del firmatario).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere successivamente integrazioni documentali a comprova delle dichiarazioni rese in fase di partecipazione alla selezione.

Si rappresenta che eventuali dichiarazioni mendaci:

- costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto;
- implicano la segnalazione all'ANAC per i conseguenti provvedimenti.

Con la presentazione della candidatura nelle modalità sopra esposte si autorizza il Comune di Napoli al trattamento dei dati personali forniti dall'operatore economico ai soli fini dello svolgimento della procedura in oggetto.

Il presente avviso non costituisce, comunque, avvio di procedura di gara pubblica né, proposta contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici per favorirne la partecipazione e la consultazione per le finalità sopra indicate, in modo non vincolante per la Stazione appaltante. Il medesimo avviso ha scopo esclusivamente esplorativo senza l'instaurazione di disposizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti della Stazione appaltante che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito al successivo affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

ART. 17 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- **non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 9 del presente disciplinare.**

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 18 - AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI.

Le proposte progettuali sono valutate da un apposito seggio di valutazione, nominato con Disposizione Dirigenziale, successivamente alla data di scadenza di presentazione delle istanze.

In capo ai commissari del seggio non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, commi 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento

dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione del seggio di valutazione e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La nomina e la composizione del seggio di valutazione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle proposte progettuali presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sulla piattaforma, **la presente procedura non prevede sedute pubbliche on site per l'apertura delle buste telematiche.**

I concorrenti riceveranno tramite la Piattaforma evidenza dell'avanzamento della procedura di gara. La prima seduta sarà comunicata mediante Portale.

L'attribuzione dei punteggi alle proposte progettuali ammesse, redatto secondo il modello allegato, avverrà attraverso la valutazione di elementi qualitativi sulla base dei criteri di seguito indicati:

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
A	Descrizione delle caratteristiche tecniche del software (Applicazione): capacità di gestire timbrature, pianificazione turni, giustificativi in tempo reale, semplicità d'uso per tirocinanti, supporto per diverse modalità (app mobile per smartphone-tablet) con geolocalizzazione, funzionalità avanzate per creazione di report personalizzati. Progetto gestionale e piano economico	45
B	Affidabilità dell'infrastruttura e sicurezza dei dati, scalabilità del sistema e disaster recovery, sicurezza dati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy, gestione degli accessi basata su ruoli (RBAC), crittografia dei dati in transito ed a riposo.	20
C	Modalità di gestione della fornitura di manutenzione preventiva e correttiva ed aggiornamento software, tempi di risposta e risoluzione da parte dell'assistenza tecnica (es: Help desk).	15
D	Modalità di erogazione della formazione per amministratori ed utenti, supporto alla migrazione dati	15
E	Apporto di risorse strutturali e/o strumentali rese disponibili a titolo gratuito	5
TOTALE		100

Criteri di calcolo punteggi.

Il Calcolo del punteggio verrà effettuato secondo il seguente metodo, sulla base di giudizi espressi da un seggio di valutazione che sarà nominato alla scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse.

Il punteggio di ogni singolo criterio sarà attribuito secondo la seguente formula: $P_x = \text{Coeff} \times p_y$ Dove:

P_x = punteggio ottenuto per ogni specifico criterio;

Coeff.= coefficiente prescelto dai componenti esperti del Seggio, tra quelli su elencati, per la valutazione del criterio in esame;

x = segno moltiplicatore;

py = punteggio massimo previsto per il criterio in esame

Sulla base dei punteggi attribuiti discrezionalmente attraverso la tabella di cui sotto:

N	Valore	Coefficiente
1	Eccellente	1,00
2	Buono	0,80
3	Discreto	0,70
4	Sufficiente	0,60
5	Mediocre	0,50
6	Insufficiente	0,40
7	Scarso	0,20
8	Nulla	0,00

La procedura è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di una sola istanza purché il progetto presentato risulti idoneo e coerente con il presente avviso e la valutazione complessiva della qualità progettuale sia pari almeno a punti 60/100.

ART. 19 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito Internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente Capitolato speciale d’appalto, evidenziando inoltre che le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI Sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8):

ART. 2

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;

2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore

pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di I.V.A., la stazione appaltante:

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla

risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una

proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somma dovuta in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

II. comunicare alla Camera di Commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti

delegati ad operare su detti conti;

i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla

prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”

ART. 20 – PROTOCOLLO DI INTESA SULLA SICUREZZA E LEGALITA' NEL SETTORE DEGLI APPALTI E SUBAPPALTI NEI CONTRATTI DEL COMUNE DI NAPOLI

Con Delibera di G.C. n. 270 dell'8 Luglio 2024, come modificata ed integrata dalla Delibera di G.C. n. 396 del 3 ottobre 2024, il Comune di Napoli ha approvato lo schema di Protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali, finalizzato a promuovere la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici in ogni settore economico, nonché la tutela della legalità nell'ambito degli appalti pubblici.

La finalità del documento è quella di assicurare la costante presenza di condizioni di legalità, con riferimento alla prevenzione ed al contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, del contrasto del lavoro irregolare ed all'osservanza delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, in un quadro generale di rispetto delle norme di settore.

Pertanto, la stazione appaltante considera parte integrante e sostanziale del presente Avviso pubblico il precitato Protocollo, che viene allegato alla documentazione amministrativa e, pertanto, dovrà essere sottoscritto per accettazione integrale da tutti i partecipanti alla presente procedura.

ART. 21 – FORO COMPETENTE.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli. Per le controversie derivanti dal

contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 22 – CHIARIMENTI.

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti utilizzando la piattaforma, entro i termini indicati.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

I chiarimenti forniti rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel presente Avviso Pubblico.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*" o "*GDPR*"), la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara e per la stipula del contratto.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- (in caso di Convenzioni e Accordi quadro) i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i acquisiti, saranno comunicati alle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione/Accordo Quadro per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge;
- tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Base giuridica e natura del conferimento

- Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione Appaltante, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di

stipulare il contratto.

Natura del conferimento

- I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

- Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante/Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché - ricorrendone i presupposti - ad altri Soggetti/Enti pubblici (Procura, MEF ..).

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Stazione Appaltante/Amministrazione aderente, sezione "Amministrazione Trasparente" nonché sui siti previsti dalla vigente normativa di settore. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Periodo di conservazione dei dati

- Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici.

Processo decisionale automatizzato

- Non è presente alcun processo decisionale automatizzato

Diritti dell'interessato

- Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.
- All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del Regolamento UE.
- Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento

- Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE è possibile chiedere l'indicazione del Titolare del trattamento nonché dei Responsabili del trattamento inviando specifica richiesta all'indirizzo pec della Stazione Appaltante/Amministrazione.

Consenso del concorrente/interessato

- Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda/offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
- Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Stazione Appaltante/Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Napoli, lì data della firma digitale.

Il Dirigente
Dott. Fabio Di Dato